

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

Art. 61 bis

(1)

Più aventi diritto ai contributi previsti dal presente Titolo III o, per il caso di cui al precedente articolo 50, anche un solo avente diritto, possono richiedere di costruire congiuntamente in un unico edificio le rispettive unità abitative, purché nello stesso Comune.

Più aventi diritto ai contributi previsti dal presente Titolo III, purché legati da vincolo di parentela o di affinità o di coniugio, possono altresì richiedere di cumulare i contributi loro spettanti per ricostruire un' unica unità abitativa.

(2)(3)

Allo stesso modo, anche un solo avente diritto a più contributi previsti dal Titolo III, può chiedere di costruire un' unica unità abitativa mediante concessione cumulativa.

(4)(5)(7)

Nel caso di cui al secondo precedente, il contributo da concedere cumulativamente ai richiedenti viene determinato, nella misura stabilita dall' articolo 46, sulla base delle esigenze abitative di un nucleo familiare formato da un numero di componenti pari alla somma dei componenti i nuclei familiari dei richiedenti stessi.

(6)

Nel caso di cui al terzo comma, il contributo da concedersi cumulativamente all' unico avente diritto viene determinato nella misura del sessanta per cento se nel cumulo confluiscono più contributi ai sensi dell' articolo 50 e nella misura prevista dall' articolo 46 se nel cumulo confluiscono altri contributi previsti dal Titolo III. Sulla parte di spesa - determinata ai sensi dell' articolo 46 - e non coperta dal contributo in conto

capitale vengono inoltre concessi annualmente dei contributi ventennali costanti pari all' otto per cento.

(8)

Note:

- 1 Articolo aggiunto da art. 62, primo comma, L. R. 25/1978
- 2 Parole aggiunte al secondo comma da art. 36, primo comma, L. R. 2/1982
- 3 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 20, comma 1, L. R. 50/1990
- 4 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 20, comma 1, L. R. 50/1990
- 5 Parole sostituite al terzo comma da art. 20, comma 1, L. R. 50/1990
- 6 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 147, L. R. 50/1990
- 7 Terzo comma sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 37/1993
- 8 Quinto comma sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 37/1993